CAMERA DEI DEPUTATI N. 1130

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ACCAME

Presentata l'11 dicembre 1979

Norme per la previdenza marinara

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La materia della previdenza marinara di cui si occupa la presente proposta di legge esige qualche annotazione storica introduttiva.

Nel 1962 fu necessario dar vita ad una legge che raccogliesse in un testo unico tutta la legislazione, molto frammentaria, che da oltre cinquanta anni regolava la previdenza dei lavoratori del mare.

Nel luglio 1967 si ebbe poi la legge 27 luglio 1967, n. 658, che rappresentò un fatto importante per l'assetto futuro della previdenza marinara per tre ordini di ragioni:

1) perché trasferì all'INPS tutte le pensioni liquidate ai marittimi fino al 1965, legandole così alla dinamica economica delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria. Non va dimenticato che in quegli anni i pensionati marittimi erano sistematicamente esclusi dagli aumenti e solo dopo dure lotte si riuscirono a strappare miglioramenti che a volte arrivarono anche con molti anni di ritardo;

2) perché percentualizzò al 65 per cento il valore massimo della pensione, anche se i salari medi ed il tonnellaggio presi a base per il calcolo, restarono quelli di tutta la vita lavorativa;

3) perché stabilì, con decreto presidenziale, la revisione delle tabelle alle competenze medie di ogni biennio, agganciandole alla dinamica delle retribuzioni contrattuali.

Ben presto questa legge fu superata dalla rapida evoluzione della legislazione sulla assicurazione generale obbligatoria e particolarmente dalla legge 153 dello aprile 1969 che stabilì, per i lavoratori di terra, una pensione rapportata a 40 anni di iscrizione all'INPS, pari all'80 per cento della media indicata dai migliori tre anni di retribuzione scelti fra gli ultimi 10 anni di attività lavorativa.

Da qui la legge 22 febbraio 1973, n. 27, avente lo scopo di introdurre nella previdenza marinara le norme di cui sopra

e consentire anche ai lavoratori del mare l'adeguamento delle pensioni per effetto della scala mobile e degli aumenti medi del settore industriale.

Restano fermi i 25 anni di navigazione o i 30 utili al fine dell'ottenimento del massimo di pensione, come rimasero ferme le norme di miglior favore sulla doppia navigazione per i periodi fatti in guerra e sul diritto, al personale di macchina ed R.T., di andare in pensione in anticipo, maturati i requisiti dei 50 anni di età o dei 20 anni di navigazione.

Questa legge ha consentito anche la automaticità della revisione annuale delle competenze medie in ordine agli aumenti retributivi derivanti dalla scala mobile, lasciando invariato quanto stabilito dalla precedente legge 27 luglio 1967, n. 658, sull'adeguamento delle stesse competenze agli aumenti contrattuali.

Putroppo si è verificato che le pensioni dei marittimi andati in quiescenza dal 1965 al 1969 sono di fatto rimaste ferme in quanto non trasferite all'INPS né rientranti nei benefici della legge 27 del 1973.

Pur riconoscendo l'evoluzione positiva della legislatura dal 1967 in poi in materia di previdenza ai naviganti si è dovuto, da parte dei sindacati, prendere atto dell'esigenza di superare la previdenza marinara e passare la categoria alla assicurazione generale obbligatoria in quanto le pensioni medie, di massima, nella prima rappresentavano solo il 70 per cento del salario reale creando di fatto una sperequazione, in termini economici, tra pensionati marittimi e pensionati di altre categorie.

Per questo già in occasione del rinnovo degli ultimi due contratti, il problema è stato inserito nell'ordine del giorno e su di esso la categoria ha dimostrato enorme sensibilità ed impegno di lotta.

Il 25 luglio 1978 venne raggiunto un accordo con l'armamento, presenti il Ministro della marina mercantile di allora, senatore Vittorino Colombo, il direttore generale della previdenza sociale del Ministero del lavoro, dottor Bova ed i dirigenti della previdenza marinara.

Ovviamente l'accordo interessa anche gli iscritti alla gestione speciale in quanto parte integrante della previdenza marinara e perché, a seguito della ristrutturazione della flotta di preminente interesse nazionale, si è ridotto notevolmente il numero degli iscritti mentre è aumentato quello dei pensionati, creando una situazione finanziaria che sta deteriorandosi sempre più raggiungendo livelli insospettabili.

L'accordo raggiunto sulla previdenza marinara prevedeva i seguenti punti:

1) aumento dal 1° maggio 1979 delle retribuzioni pensionabili (competenze medie) con un maggiore onere medio da parte armatoriale di 20 mila lire mensili *pro capite,* mentre a carico del marittimo doveva andare la quota di sua competenza (oltre agli adeguamenti periodici per effetto della legge del 30 aprile 1969, n. 153, e 3 giugno 1975, n. 160;

2) passaggio all'assicurazione generale obbligatoria dall'1 gennaio 1979, del personale iscritto alla gestione speciale considerando utile, al fine del calcolo delle prestazioni, la maggiore contribuzione versata;

3) passaggio dall'1 gennaio 1980 dei marittimi all'assicurazione generale obbligatoria. Per il personale navigante il periodo valido ai fini contributivi doveva essere comprensivo oltre che del numero delle giornate di effettivo imbarco, anche di quelle corrispondenti al numero dei riposi compensativi (sabati, domeniche e festività) e le ferie maturate durante lo imbarco. all'entrata in vigore del nuovo regime assicurativo, le posizioni attuali devono essere rivalutate temporaneamente considerando ogni mese di navigazione pari a mesi 1,4, riproporzionando conseguentemente la base contributiva di riferimento;

4) la retribuzione da valere ai fini pensionistici durante l'imbarco doveva essere corrispondente a quella effettivamente percepita. I contributi dovuti sulle indennità sostitutive dei riposi compensativi e delle ferie maturate durante l'imbarco

e liquidate, unitamente alla retribuzione mensile o allo sbarco, dovevano essere utilizzati per la copertura previdenziale ad essi corrispondente;

5) la retribuzione mensile pensionabile, interamente calcolata sulla retribuzione effettiva di cui al precedente punto 4, doveva essere conseguita dagli assicurati su tre gruppi di 52 settimane da far valere all'atto del pensionamento;

6) per gli assicurati che non rientrano nelle condizioni previste al precedente punto 5), una apposita norma transitoria doveva prevedere che la ritribuzione media veniva determinata utilizzando la nuova normativa per il periodo a partire dal 1 gennaio 1980 e le retribuzioni convenzionali precedenti della previdenza marinara, opportunamente adeguate, garantendo in ogni caso un trattamento pensionistico non inferiore a quello che sarebbe spettato al lavoratore in base alla normativa della previdenza marinara;

7) la contribuzione previdenziale, riferita alla navigazione effettuata su navi estere, ai fini del trattamento pensionistico, doveva essere considerata alla stessa stregua di quella compiuta su navi nazionali;

8) al personale che, secondo la normativa della previdenza marinara, era consentito il congedamento anticipato (personale di macchina ed ufficiali R.T.) doveva essere riconosciuto sino al 31 dicembre 1982 la possibilità di optare tra il regime attuale ed il nuovo proposto;

9) per il personale navigante delle ferrovie dello Stato dovevano essere previste norme particolari nel quadro della riforma generale della azienda ferroviaria o dello stato giuridico del personale, sostenuta dal sindacato di categoria;

10) le sperequazioni dei pensionati della previdenza marinara, dal 1965 al 1969, verranno corrette prevedendo sia un aumento percentuale sia un aumento fisso sulle pensioni attualmente percepite, al fine di correggere la sperequazione conseguente alla loro esclusione dai benefici della legge 22 febbraio 1973, n. 27;

11) l'onere del passaggio all'assicurazione generale obbligatoria che le parti in causa si assumono, non deve essere superiore a quello gravante sulle altre categorie dell'industria. Più precisamente non devono gravare sulle parti sociali oneri aggiuntivi a quelli già rilevanti che derivano dal passaggio delle retribuzioni convenzionali a quelle effettive con l'aliquota dell'assicurazione generale obbligatoria;

12) i termini della legislazione in materia devono essere coordinati con il più vasto progetto di legge che disciplinerà la riforma dell'intero sistema previdenziale.

Questo accordo comporterà un onere medio di circa 120 mila lire mensili per ogni membro dell'equipaggio, di cui 100 mila a carico dell'armatore e 20 mila a carico del marittimo.

Notevoli saranno però i benefici, anche se sarà necessario passare dagli attuali 25 anni di navigazione o 30 utili, ai 40 anni previsti come massima dall'assicurazione generale obbligatoria.

È chiaro però che la proiezione contributiva sulle festività (sabati, domeniche, festività infrasettimanali e ferie) consentirà di raggiungere con 25 anni di navigazione i 35 anni di contribuzione validi per la pensione di anzianità, a qualsiasi età, previsti dalle norme sull'assicurazione generale obbligatoria.

Come è noto, con i rinnovi dei contratti, è stato demandato ad una commissione formata da rappresentanti dei Ministeri del lavoro, della marina mercantile, del tesoro e della federazione marinare e degli armatori, il compito di predisporre il disegno di legge necessario a questo passaggio.

La commissione in questione, riunitasi per esaminare le implicanze del disegno di legge Scotti sul riordino dei trattamenti pensionistici, ha recepito il superamento della previdenza marinara ed il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria.

Con l'occasione la commissione ha osservato:

a) che le disposizioni che prevedono il ripianamento delle situazioni deficitarie sia superfluo per la gestione marittimi in quanto la previdenza marinara risulta in attivo, il problema potrà semmai essere visto per la gestione speciale; ciò anche se nell'ultimo incontro i dirigenti della previdenza marinara, i quali non stanno dimostrando un atteggiamento di collaborazione, hanno portato innanzi una novità che vorrrebbe, nonostante il notevole aumento apportato alle competenze medie, per l'anno 1979, che il bilancio della gestione marittimi sia, per la prima volta, passiva, novità aspramente criticata dai sindacati;

b) come il limite di 250 ore annue di lavoro straordinario, posto dall'articolo 5 del disegno di legge, ai fini della retribuzione pensionabile, non possa essere considerato valido per il settore marittimo costantemente escluso dalla disciplina sul lavoro straordinario.

Le osservazioni di cui sopra sono state recepite dai rappresentanti ministeriali ai quali è stato chiesto un intervento a livello governativo affinché, durante l'*iter* parlamentare, le stesse fossero accolte.

Lo scioglimento anticipato delle Camere della VII legislatura ha fatto decadere anche questo progetto di legge.

Nell'attesa quindi che il problema sia esaminato nella sua globalità, si propone il seguente articolato, riguardante essenzialmente la gestione speciale, che dovrà in seguito essere conglobato nel progetto di riforma della previdenza marinara nel suo complesso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1979 cessa l'obbligo di iscrizione del personale indicato nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, alla gestione speciale della cassa nazionale per la previdenza marinara.

Il predetto personale continua ad essere assoggettato all'abbligo della assicucurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, secondo le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Il riconoscimento presso l'istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione alla gestione speciale, maturati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, avrà luogo, a decorrere dalla stessa data, secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1973, n. 44.

Quanto previsto dal comma precedente è applicato anche agli iscritti alla gestione speciale ai sensi degli articoli 62 e 64 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

ART. 2.

Le pensioni, dirette, indirette e di reversibilità, liquidate dalla gestione speciale ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assunte in carico dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e costituiscono, a tutti gli effetti, il trattamento dovuto, a titolo di pensione, dall'assicurazione medesima.

ART. 3.

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, al personale

già iscritto alla gestione speciale è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme che disciplinano l'assicurazione obbligatoria, a cui viene esteso quanto disposto dall'articolo 22 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

Le corresponsioni non dovranno essere inferiori a quanto stabilito dalla precedente legge 27 luglio 1967, n. 658, modificata dalla legge 22 febbraio 1973, n. 27.

ART. 4.

Le maggiori contribuzioni previste dalle leggi sopra citate, versate alla gestione speciale, sono trasformate in periodi di tempo addizionali validi al conseguimento del diritto alla pensione secondo le norme che verranno fissate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.